



COMUNE DI BARI

Ordinanza

2020/02367

2020/185/00652

Ripartizione Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche Settore Urbanizzazione Primarie

Data Adozione: 31/08/2020

Altri Settori:

Estensore: Giusy Masciopinto

Sottoscrizione Apposto

Dirigente:

OGGETTO: LIMITAZIONI TEMPORANEE ALLA SOSTA VEICOLARE E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN CONCOMITANZA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE IN FIBRA OTTICA , DAL GIORNO 1.9.2020 AL GIORNO 15.9.2020 ORE 08:00- 16:00 SU VIA MAFALDA D ASSIA DAL CIV 1 A CIV 8, VIA F. FUSCO DAL CIV 6 A VIA D ASSIA, VIA VACCARELLA CIV 55, VIA VACCARELLA DAL CIV 50C E PER 160 M, VIA G.T.LIUZZI CIV 30.

RICHIEDENTE:FLASHFIBER SRL - MILANO

IMPRESA ESECUTRICI DEI LAVORI : SOLETO SPA – MILANO ; DE RICCARDIS ALESSIO - GALATINA (LE) ; EDILSTRADE – RUVO DI PUGLIA (BA)

Responsabili procedimento	Data Visto
Dirigente	Data Sottoscrizione
Claudio Laricchia	APPOSTA IL 31/08/2020

Oggetto: Limitazioni temporanee alla sosta veicolare e restringimento di carreggiata in concomitanza dei lavori di realizzazione rete in fibra ottica , dal giorno 1.9.2020 al giorno 15.9.2020 ore 08:00- 16:00 su via Mafalda D assia dal civ 1 a civ 8, via F. Fusco dal civ 6 a via d Assia, via vaccarella civ 55, via Vaccarella dal civ 50c e per 160 m, via G.T.Liuzzi civ 30.

Richiedente: Flashfiber srl - Milano

Impresa esecutrici dei lavori : Soletto SpA – Milano ; de Riccardis Alessio - Galatina (LE) ; Edilstrade – Ruvo di Puglia (BA)

Il Dirigente

VISTA:

- la richiesta di cui al protocollo n. 190946 del 31.8.2020 della Flashfiber, con la quale chiede che venga emanata ordinanza di limitazioni temporanee alla sosta veicolare e il restringimento della carreggiata in concomitanza dei lavori di realizzazione rete in fibra ottica , dal giorno 1.9.2020 al giorno 15.9.2020 ore 08:00- 16:00 su via Mafalda D assia dal civ 1 a civ 8, via F. Fusco dal civ 6 a via d Assia, via vaccarella civ 55, via Vaccarella dal civ 50c e per 160 m, via G.T.Liuzzi civ 30..
- l'autorizzazione alla manomissione della sede stradale N.150 rilasciata da questo Ufficio;

VISTO:

- il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 - nuovo Codice della Strada e, in particolare, gli articoli numeri 5, comma 3, 6, 7 e 37, comma 3;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada;
- il D.M. Infrastrutture e trasporti 10 luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 226, del 26 settembre 2002, che disciplina gli adempimenti connessi ai segnalamenti temporanei per lavori stradali.
- l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

ACCERTATA la competenza dirigenziale;

ORDINA

Dal giorno 1.9.2020 al giorno 15.9.2020 dalle ore 08:00- 16:00 e' istituito il divieto di fermata con rimozione forzata dei veicoli ed il restringimento di carreggiata , su:

- via Mafalda D assia dal civ 1 a civ 8,
- via F. Fusco dal civ 6 a via d Assia,
- via Vaccarella civ 55,
- via Vaccarella dal civ 50c e per 160 m,
- via G.T.Liuzzi civ 30.

Nelle strade a senso unico di marcia sulla parte di carreggiata aperta al pubblico transito dovrà essere garantita almeno una corsia di marcia di larghezza non inferiore a 3,50 metri.

Sulle strade a doppio senso di marcia sulla parte di carreggiata aperta al pubblico transito dovranno essere garantite almeno due corsie, una per senso di marcia, ciascuna di larghezza non inferiore a 3,50 metri.

Limitatamente alle strade non interessate dal passaggio dei mezzi di trasporto pubblico, la larghezza delle singole corsie di marcia potrà essere ridotta a 2,75 metri.

Sulla singola strada oggetto di intervento non potranno essere installati cantieri lineari di lunghezza complessiva superiore a m 200,00.

E' vietata la contemporanea installazione di più cantieri, su strade diverse, posti a distanza inferiore a m 500,00.

Il divieto di fermata e il restringimento della carreggiata potrà riguardare contemporaneamente solo le strade ricomprese nello stesso numero d'ordine.

Non si potrà dar corso all'apertura del cantiere successivo prima del completamento di tutte le lavorazioni previste per il cantiere precedente.

1. Tutte le ordinanze sindacali in contrasto con la presente sono provvisoriamente sospese e divengono nuovamente efficaci all'esaurimento dei termini previsti dal presente disposto.
2. La segnaletica di proprietà dell'Amministrazione non potrà essere in alcun caso rimossa o modificata per adattarla alle esigenze di cantiere o per eseguire il disposto della presente ordinanza, ma dovrà essere opportunamente oscurata con dispositivi appropriati e omologati, in modo da evitare che si crei insicurezza e

incertezza nella lettura dei divieti e prescrizioni imposti dal piano di segnalamento temporaneo per lavori in ambito stradale.

Prescrizioni

L'Impresa esecutrice dei lavori in esecuzione alla presente ordinanza, dovrà:

- a) Installare e mantenere a proprie spese la segnaletica stradale temporanea e di cantiere prevista dal piano di segnalamento temporaneo, che preveda anche l'indicazione degli itinerari alternativi consigliati, per consentire la scelta ai conducenti di evitare la zona oggetto dei lavori di potatura. La segnaletica temporanea dovrà essere conforme a quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e dagli artt. 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 40 e 42 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del N.C.d.S.. In particolare devono essere rispettate le norme contenute nel D.M. Infrastrutture e Trasporti 10 luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 226, del 26;
- b) **Apporre la segnaletica stradale nei luoghi prefati, non meno di 48 ore prima dell'inizio dei lavori per rendere noto all'utenza il provvedimento ordinatorio** (N.C.d.S. Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992, art.6, co. 4, lett. f), **trasmettendo al Nucleo Sorveglianza Scavi e al Comando Polizia Municipale esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo "salaoperativa@comune.bari.it", la dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegato alla presente ordinanza;**
- c) Fare in modo che nel sistema di segnalamento temporaneo, di cui ai punti precedenti, ogni segnale sia coerente con la situazione in cui viene posto e, ad uguale situazione, corrispondano stessi segnali e stessi criteri di posa. Non devono essere posti in opera segnali temporanei che siano in contrasto con i segnali permanenti esistenti sui luoghi interessati. A tal fine i segnali permanenti devono essere oscurati se in contrasto con quelli temporanei (art. 30, comma 5, del DPR n. 495/1992);
- d) Indicare sulla segnaletica temporanea, tramite l'utilizzo di targhe integrative ed informative, gli orari e i giorni di efficacia del provvedimento, al fine di preavvisare all'utenza i periodi in cui la strada sarà impegnata dai lavori di scavo;
- e) Provvedere, nei tratti stradali interessati dagli effetti dei provvedimenti temporanei istituiti con l'emanazione della presente ordinanza, a regolare il passaggio dei veicoli applicando personale con mansioni di movieri in numero idoneo rispetto alla lunghezza del tratto interessato o alla visibilità reciproca tra le due estremità delle vie coinvolte dalle limitazioni al traffico veicolare. I movieri dovranno collocarsi senza soluzione di continuità durante i lavori, a monte di entrambe le testate del tratto stradale interessato dal cantiere stradale e alle intersezioni delle vie coinvolte, così come individuato dalla parte dispositiva dell'ordinanza. Il funzionamento di tale sistema di segnalamento manuale dovrà essere espletato con buon coordinamento fra i movieri, che può essere stabilito a vista o con apparecchi radio ricetrasmittenti o tramite un ulteriore moviere intermedio munito anch'esso di paletta, realizzata così come previsto dalla fig. II 403 art. 42.
- f) Provvedere ad impiantare il cantiere mobile con estensione proporzionata alle condizioni atmosferiche previste e alla forza lavoro impiegata dall'impresa appaltatrice per l'esecuzione delle attività, tanto che sia possibile completare le operazioni e consentire il transito veicolare, nell'arco di tempo in cui l'impresa è autorizzata a svolgere i lavori;
- g) Realizzare le opere atte a garantire la sicurezza della circolazione pedonale in prossimità del cantiere ai sensi e per gli effetti dell' art. 21 del Codice della Strada e 40 del Regolamento di Attuazione, qualora il cantiere impedisca e/o limiti il normale transito ai pedoni, con particolare attenzione ai disabili deambulanti con ausili ortopedici;
- h) Alla data di scadenza dei termini previsti dalla presente ordinanza e comunque ad ultimazione lavori, ripristinare lo stato dei luoghi antecedente all'inizio degli stessi, rimuovendo la segnaletica temporanea, apposta in esecuzione al disposto della presente ordinanza, con immediatezza e tempestività. In particolare dovrà porre attenzione al rifacimento e alla manutenzione della segnaletica stradale di proprietà comunale, ove danneggiata o rimossa o oscurata, se preesistente, a mente del vigente regolamento;
- i) Comunicare al Comando di Polizia Municipale alla fine lavori la data di avvenuta rimozione di tutti i segnali stradali di prescrizione, deviazione e pericolo previsti dal piano di segnalamento temporaneo autorizzato e dell'esecuzione dei ripristini a regola d'arte tesi a ristabilire lo stato dei luoghi antecedente ai lavori autorizzati;
- j) Rimuovere dalla sede stradale materiale incoerente e/o volatile dopo le ore di lavoro e comunque non oltre le ore 17.30, per evitare che il piano viabile diventi sdruciolevole;
- k) Di fare salve le concessioni di passo carrabile eventualmente presenti in loco, che non potranno essere in alcun modo ed in alcun momento occupate e/o ingombrate;
- l) Ripristinare a proprie cure e spese, a fine lavori, lo stato dei luoghi antecedente all'inizio degli stessi, ponendo attenzione al rifacimento della segnaletica stradale preesistente prima della scarifica del piano viabile o della manomissione del suolo pubblico, a mente del vigente regolamento;
- m) Evitare ogni altra circostanza di qualsiasi natura, al fine di eludere ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

L'impresa esecutrice dei lavori con i suoi subappaltatori sarà responsabile d'ogni danno a persone e/o cose cagionato dai divieti e/o prescrizioni di cui sopra o da difetto di segnaletica, sollevando il Comune di Bari e i suoi funzionari, da ogni responsabilità in merito.

La polizia municipale e la forza pubblica durante l'espletamento dei servizi di polizia stradale dovranno:

- 1) Rimuovere forzatamente, per motivi di sicurezza e per eliminare ogni turbativa e disordine alla circolazione stradale i veicoli in sosta vietata, nei tratti stradali di cui ai punti del disposto;
- 2) Vigilare che l'impresa esecutrice dei lavori ottemperi alle prescrizioni previste nel presente provvedimento, dal punto a) al punto o) e ove rilevi inadempienze, provvedere a comminare le sanzioni previste dalle norme vigenti;
- 3) vigilare sul rispetto delle prescrizioni e agli obblighi e divieti imposti agli utenti tutti.

La polizia municipale e la forza pubblica durante l'espletamento dei servizi di polizia stradale, stante il carattere precario e temporaneo del presente provvedimento, potranno:

- 1) regolamentare la circolazione, ai sensi degli artt. n. 38 e n. 43 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
- 2) modificare i limiti temporali indicati nella presente ordinanza per adeguare e/o adattare la stessa alle esigenze del traffico e quant'altro utile per garantire la sicurezza stradale.

La presente ordinanza avrà efficacia con l'installazione della segnaletica stradale e potrà essere revocata o sospesa a giudizio insindacabile del comune di Bari, per diverso interesse dell'Amministrazione sopraggiunto successivamente all'emissione della stessa o per inosservanza dell'impresa, anche parziale, delle prescrizioni previste e ordinate in elenco dalla lettera a) alla lettera p) e alle norme vigenti in materia di circolazione stradale. Contro il presente provvedimento che dispone e autorizza la collocazione di segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 (sessanta) giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 del d.P.R. 16.12.1992 n. 495, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La presente ordinanza dovrà essere resa nota a per gli adempimenti e compiti d'ufficio a:

- Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco,
- Ufficio Relazioni con il Pubblico, Municipio IV, AMIU, Amtab
- Flashfiber srl e per tramite Direzione dei Lavori e imprese esecutrici: Soletto SpA – de Riccardis Alessio – Edilstrade.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

L'Istruttore Amministrativo

(Giusy Masciopinto)

Il Direttore del Settore Urbanizzazioni Primarie
(Ing. Claudio Laricchia)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente ordinanza conforme al documento informatico, è stata adottata in data 31/08/2020 ed è divenuta esecutiva in data 31/08/2020.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>